



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

OGGETTO: iscrizione all'Albo delle macchine operatrici

A seguito dell'entrata in vigore del [Decreto Direttoriale n. 98 del 3 marzo 2026 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#), recante i *“requisiti costruttivi e funzionali delle macchine operatrici idonee alla manutenzione delle strade e alla raccolta e allo scarico dei rifiuti solidi urbani, impiegati in attività operative specifiche e funzionali all'erogazione di un servizio pubblico essenziale”*, si ritiene utile chiarire quanto segue.

Preliminarmente si ritiene utile ribadire che gli artt. 58 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada) stabiliscono che le macchine operatrici possono circolare su strada esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.

Nel caso in particolare, il citato Decreto Direttoriale consente l'immatricolazione, anche come macchine operatrici, degli autocarri appartenenti alla classe dei veicoli N₂ con codice di carrozzeria "BA18" ai sensi del Regolamento UE 2018/858, a condizione che vengano accertati determinati requisiti di idoneità alla circolazione.

Sulla base dei predetti requisiti e nel rispetto del citato Decreto Direttoriale, è consentita l'iscrizione all'Albo dei veicoli di cui sopra, aventi massa massima complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore alle 7,5 t.

Ciò premesso, fatto salvo quanto già disposto con le Circolari Albo [n. 11 del 17 dicembre 2019](#) e [n. 2 del 9 febbraio 2021](#), il Comitato nazionale ritiene che qualora il prelevamento di rifiuti nell'ambito del servizio porta a porta debba avvenire in aree caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell'ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l'utilizzo della macchina operatrice deve ritenersi consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena le caratteristiche dimensionali, strutturali e funzionali della strada lo consentono e comunque nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della strada.

Relativamente a questa fattispecie di veicoli, nei provvedimenti d'iscrizione, accanto ai dati identificativi della macchina operatrice, le Sezioni riportano la seguente annotazione: “l'uso è limitato alle sole strade caratterizzate da limiti dimensionali e strutturali che le rendano non accessibili ai veicoli di maggiori dimensioni destinati al trasporto”.

IL SEGRETARIO

Cecilia Gigli

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi



www.albonazionalegestoriambientali.it
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma – Tel. +39 06 5722 5239 / +39 06 5722 5207
e-mail: segreteriaalbonazionale@mase.gov.it – PEC albogestori.comitatonazionale@pec.it

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂